

Convenzionamento per l'effettuazione di analisi su COVID-19

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito: FOFI), ente pubblico con sede in Roma, via Palestro 75, per la durata di 18 mesi, intende assicurare ai farmacisti e ai loro familiari, al personale della FOFI e degli Ordini dei Farmacisti e ai loro familiari (di seguito: utenti) la possibilità di ottenere, a prezzi convenzionati, analisi per la rilevazione della presenza del COVID-19.

Tanto premesso, la FOFI intende far fronte a tale esigenza convenzionando un numero indeterminato di laboratori di analisi biomediche autorizzati e/o di loro aggregazioni.

Pertanto, pubblica il seguente

BANDO

Art. 1 – Oggetto e modalità di convenzionamento

I soggetti interessati a essere convenzionati con la FOFI, per l'esecuzione di analisi per la rilevazione della presenza del COVID-19 a favore dei farmacisti e dei loro familiari, del personale della FOFI e degli Ordini dei Farmacisti e dei loro familiari, devono far pervenire la dichiarazione di adesione al convenzionamento, compilando l'atto di cui all'allegato.

La dichiarazione, corredata di copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, dovrà essere inviata per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: posta@pec.fofi.it.

Art. 2 – Requisiti dei laboratori ed esecuzione delle analisi

I laboratori devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla vigente normativa e autorizzati dalla competente Autorità.

I laboratori devono eseguire e certificare le analisi per la rilevazione della presenza del COVID-19 nel rispetto documentato di procedure e protocolli validati dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della salute e avvalendosi di strumenti dai medesimi validati.

I test virologici devono prevedere il rilevamento del virus in secrezioni respiratorie attraverso metodi di RT-PCR per amplificazione di geni virali espressi durante l'infezione da SARS-CoV-2 (test molecolari basati sull'identificazione di RNA virale dai tamponi rinofaringei).

I test sierologici devono prevedere l'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.

In ogni caso sono esclusivamente ammessi i test che sono e/o saranno validati dalle competenti Autorità con diretta assunzione di responsabilità del laboratorio e del soggetto che, in nome e per conto, abbia sottoscritto l'allegato atto di adesione.

La FOFI si riserva di risolvere il rapporto di convenzionamento in caso di segnalazioni di inosservanza dei prezzi indicati, previo contraddittorio con il soggetto convenzionato.

Art. 3 – Durata delle convenzioni

Tutte le convenzioni avranno durata di 18 mesi dal 21.4.2020.

Art. 4 – Condizioni generali

I soggetti convenzionati saranno indicati sul sito internet della FOFI e prescelti dai singoli utenti a loro esclusiva discrezione.

Art. 5 - Prezzo

Il prezzo convenzionato si intende comprensivo di ogni onere.

Art. 6 – Fatturazione

La fattura deve essere intestata all'utente e, qualora comprenda anche altre prestazioni, deve comunque specificare il prezzo praticato per l'analisi per la rilevazione della presenza del COVID-19.

Roma, 15.4.2020

IL DIRIGENTE
(Dr Marco Di Tommasi)
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del DLgs n. 39/1993